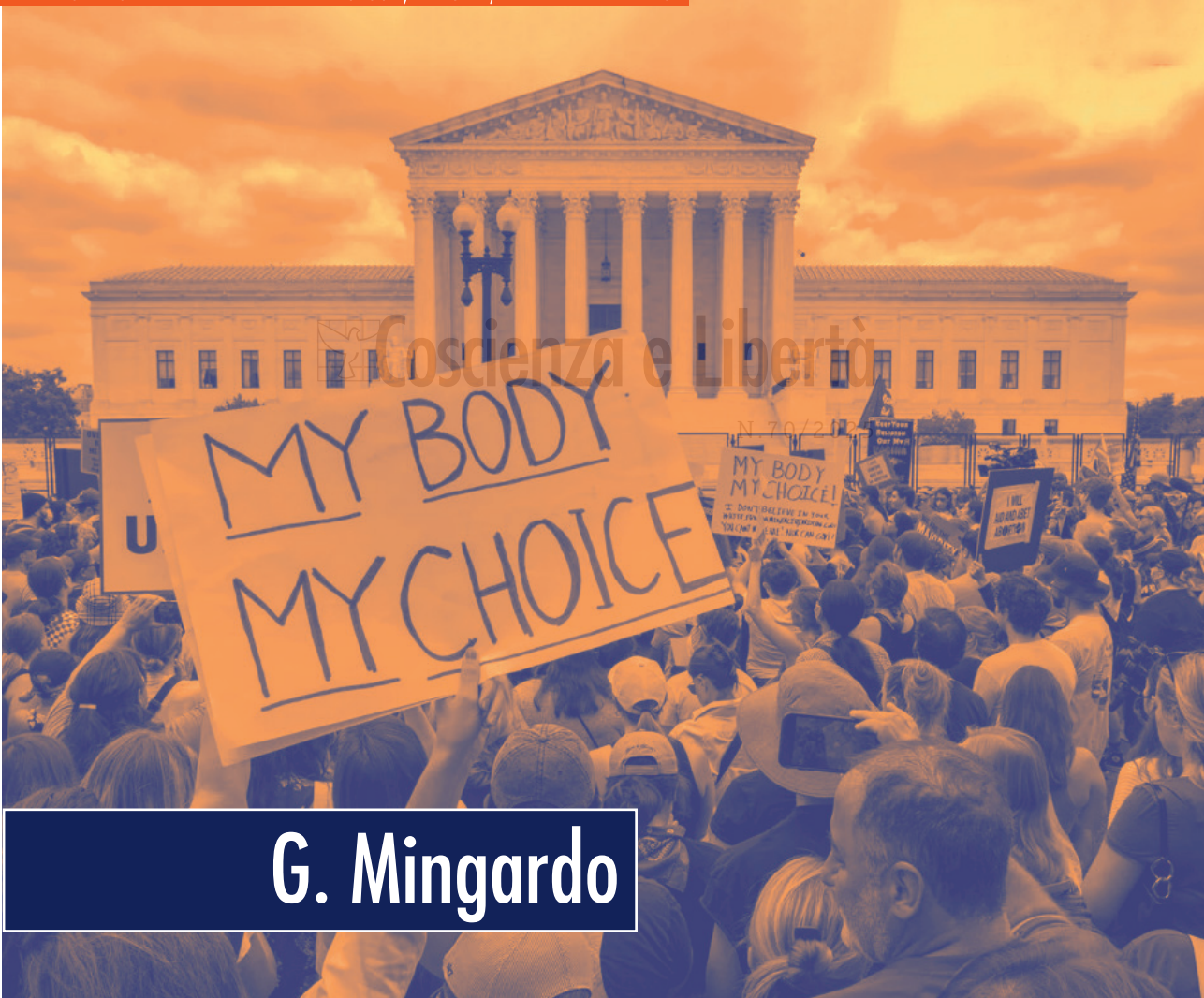




Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



G. Mingardo

L'interruzione volontaria di gravidanza nel diritto comparato contemporaneo tra dimensione soggettiva e volontà normativa.

L'assistenza spirituale negli spazi di cura europei: modelli organizzativi e sfide dell'inclusione.

F. Alicino - P. Annicchino
F. Balsamo - F. Botti
P. Consorti - A. Cupri
M.C. Ivaldi - E. Martinelli
D. Milani - G. Mingardo
T. Pagotto - S. Penasa
M. Tomasi

L'assistenza religiosa e spirituale nei luoghi di cura in Svizzera

Giacomo Mingardo

Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, Dipartimento di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano - Bicocca

ABSTRACT

Il contributo esamina l'istituto dell'assistenza spirituale nei luoghi di cura in Svizzera. In primo luogo, si analizza il quadro costituzionale in materia di salute e di rapporti tra Confederazione, Cantoni e confessioni religiose. Successivamente, si esaminano le differenti normative cantonali sull'assistenza spirituale nei luoghi di cura, soffermandosi sulla peculiare disciplina del Cantone di Ginevra e di quello di Vaud.

SOMMARIO

1. Una premessa necessaria: salute e libertà religiosa nel quadro costituzionale svizzero – 2. Il modello “tradizionale”: l'assistenza religiosa nei luoghi di cura – 3. Verso un'assistenza spirituale: il caso del Cantone di Ginevra e del Cantone di Vaud – 4. Cura dell'anima o cura dello spirito?

1. Una premessa necessaria: salute e libertà religiosa nel quadro costituzionale svizzero

Nel panorama europeo, nonostante i differenti modelli di relazione tra Stato e confessioni religiose, è possibile ravvisare «l'esistenza di istituti riconducibili alla categoria dell'assistenza religiosa»¹, ossia istituti volti a garantire

¹ S. FERRARI, I.C. IBAN, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 169. Similmente, N. DOE, *Law and Religion in Europe: A Comparative Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 264. L'Autore ritiene che uno dei principi comuni in materia di religione negli Stati europei sia che «person has the right to the free practice of religion in hospitals» e «ministers of religion may minister to patients». Per una disamina comparata, si veda N. DOE, *Law and Religion in Europe*, cit., pp. 203-212 e P. STANISZ, *Religious assistance in public hospitals in the States of the European Union*, in R. BALODIS, M. RODRÍGUEZ BLANCO (a cura di), *Religious assistance in public institutions. Proceedings of the XXVIIIth Annual Conference Jurmala, 13-16 october 2016*, Los autores, Granada, 2018, p. 19 ss. e i singoli report nazionali.

ai soggetti in condizione di restrizione della libertà personale la visita e l'assistenza del rappresentante della propria confessione religiosa. In particolare, alle persone che per cause medico-sanitarie si trovano all'interno di ospedali o luoghi di cura è limitata la piena libertà di movimento, con conseguenti possibili restrizioni all'esercizio di alcuni diritti fondamentali. Il diritto alla libertà di religione o di credo richiede che sia garantita loro la possibilità di praticare la propria religione (anche) all'interno di tali strutture.

Anche in Svizzera, la cappellania ospedaliera – detta anche *aumônerie* o *Spitalseelsorge*, a seconda della lingua cantonale in uso – è presente nei luoghi di cura. Tale ordinamento risulta un punto di osservazione privilegiato dell'istituto in ragione della composizione eterogenea della popolazione elvetica, dell'articolato assetto istituzionale e delle pressanti sfide del pluralismo contemporaneo.

La disamina della disciplina normativa richiede, perciò, di inquadrare, in prima battuta, a livello costituzionale, federale e cantonale, il tema della protezione della salute e quello dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose.

La Svizzera, *rectius* la Confederazione elvetica, è una repubblica federale composta da ventisei Cantoni². Il federalismo, esito di un lungo processo storico³, rappresenta assieme agli strumenti di democrazia diretta⁴, il tratto caratterizzante dello Stato svizzero. Esso, infatti, è risultato il metodo più efficace per governare il pluralismo linguistico, religioso, economico e demografico che anima tale territorio⁵.

² L'art. 1 della Costituzione federale del 1999 dichiara «Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera»

³ Si veda la magistrale opera di A. KOELZ, *Histoire de la suisse moderne. Ses fondements idéologiques et son évolution Institutionnelle dans le contexte européen, de la fin de l'Ancien Régime à la Constitution fédérale de 1848*, Stämpfli, Berne, 2006 e A. KOELZ, *Histoire de la Suisse moderne. L'évolution institutionnelle de la Confédération et des cantons depuis 1848*, Stämpfli, Berna, 2013.

⁴ Per un'analisi storica della democrazia diretta, si rimanda a O. MEUWLY, *Une histoire politique de la démocratie directe en Suisse*, Editions Livreo-Alphil, Neuchâtel, 2018.

⁵ Cfr. A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse*, vol. I - L'Etat, Stämpfli, Berne, 2013, p. 328 secondo i quali la grande fortuna del federalismo svizzero risiede nella non esatta corrispondenza tra le frontiere cantonali e la distribuzione trasversale delle frontiere demografiche, linguistiche, confessionali, politiche ed economiche.



Tale scenario, dal punto di vista normativo, si è tradotto nel fatto che accanto alla Costituzione federale adottata nel 1999, che disciplina i diritti fondamentali, gli organi federali e i criteri per ripartire le competenze, esistono ventisei distinte costituzioni e altrettante discipline sulle materie di competenza cantonale. In particolare, la Costituzione federale prescrive una clausola generale di riparto fissata nell'art. 3: se una competenza non è prevista dalla Carta costituzionale, questa spetta ai Cantoni. Ne discende che a fronte di limitate competenze federali, tanto la salute, quanto i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono di competenza cantonale.

In materia di salute, vi è una prima enunciazione nell'art. 41 in cui sono elencati gli obiettivi sociali che la Confederazione e i Cantoni perseguono a complemento della responsabilità e dell'iniziativa privata nell'ambito delle loro competenze costituzionali. Tra questi, figura alla lettera b) che «ognuno fruisca della cure necessarie alla sua salute»⁶, fermo restando l'ultimo comma dell'articolo che prescrive che «[d]agli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato»⁷. Non vi è dunque, a livello federale, un'espressa previsione della salute come un diritto fondamentale. È compito del legislatore, federale e/o cantonale, in base alle competenze, concretizzare tali obiettivi sociali, conferendo ai cittadini, nel caso, un diritto soggettivo a singole prestazioni sociali⁸. I successivi artt. 117, 177a, 118, 118a, 118b, 119 e 119a rappresentano la «Constitution sanitaire» della Svizzera⁹, ossia gli ambiti di intervento di competenza della Confederazione¹⁰.

Analogo costruito normativo è previsto per le norme sui rapporti tra le confessioni religiose e lo Stato, eccezione fatta per il riconoscimento del diritto

⁶ Art 41 primo comma lett. b) della Costituzione federale.

⁷ Art. 41 quarto comma della Costituzione federale.

⁸ P. MAHON, art. 41, in J-F. AUBERT, P. MAHON, *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999*, Schulthess, Zurigo, 2003, p. 377.

⁹ O. GUILLOD, *Droit médical*, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2020, p. 44.

¹⁰ Le competenze federali sono state ampliate dalle successive revisioni costituzionali parziali. Alle iniziali competenze in materie di assistenza e protezione sociale, dei pericoli che minacciano la salute umana e l'applicazione delle nuove tecnologie, si sono aggiunte la previsione delle cure mediche di base (art. 117a), la medicina complementare (art. 118a), la ricerca sull'essere umano (art. 118b).

fondamentale a livello federale sulla materia¹¹.

L'art. 15 della Costituzione federale tutela la libertà religiosa, intesa come libertà di culto e coscienza¹². Nella sua essenza, come afferma il Tribunale federale¹³, tale diritto protegge il cittadino da tutte le ingerenze statali che potrebbero ostacolare le proprie convinzioni religiose, riconoscendogli, inoltre, il diritto di esigere che lo Stato non ponga limiti mediante interventi ingiustificati alla libera espressione e alla pratica del proprio credo¹⁴.

Dallo stesso art. 15, in via interpretativa a partire dal 1987¹⁵, il Tribunale federale ha dedotto il dovere di neutralità confessionale. Anzitutto ciò significa che lo Stato deve «s'abstenir de toute considération confessionnelle susceptible de compromettre la liberté des citoyens dans une société pluraliste»¹⁶. Allo Stato, quindi, è vietato schierarsi a favore (o a sfavore) di una determinata confessione religiosa e quindi di riservarne ai membri un trattamento speciale in ragione di un legame specifico con le loro convinzioni religiose¹⁷.

I caratteri di tale neutralità, tuttavia, non sono assimilabili né a quelli della

¹¹ W. OSSIPOW, *La double logique des relations Église/État en Suisse. Une perspective de théorie politique*, in *Archives de sciences sociales des religions*, 121/2003, p. 47 ritiene che la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose segua due logiche di fondo. Da una parte, una logica liberale mediante il riconoscimento a livello federale della libertà religiosa, dall'altra parte una logica comunitaria attraverso la devoluzione ai cantoni della regolamentazione precisa e concreta secondo le proprie tradizioni religiose.

¹² Art. 15 Libertà di credo e di coscienza «1. La libertà di credo e di coscienza è garantita.

2. Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

3. Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

4. Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso».

¹³ ATF 142 I 195, consid. 15. 1.

¹⁴ Per gli aspetti positivi e negativi di tale libertà annotati con la relativa giurisprudenza, si rimanda ad A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse*, vol. II Les droits fondamentaux, Stämpfli, Berna, 2013, pp. 226-236.

¹⁵ ATF 113 Ia 304, 307 Nehal Ahmeed Syed.

¹⁶ ATF 116 Ia 252, 260 Comune di Cadro = JT 1992 I 5, 12.

¹⁷ ATF 125 I 49.



laicità francese¹⁸, né tantomeno a quelli della laicità promozionale italiana¹⁹. Si tratta piuttosto di un dovere di garantire l'aconfessionalità dei poteri pubblici²⁰ e delle strutture federali la cui portata, così come rilevato dal Tribunale federale²¹, non è assoluta. Come espressamente dichiarato, infatti, dalla Costituzione federale con una formula piuttosto indicativa, i rapporti tra la Chiesa e lo Stato sono di competenza dei Cantoni²². Nel regolare la materia, questi devono rispettare i principi dello Stato di diritto e i diritti fondamentali, in particolare la libertà di coscienza e di credo e il divieto di trattamenti discriminatori nei confronti dei propri cittadini. Tuttavia, i Cantoni possono riconoscere un particolare *status* pubblico a una determinata Chiesa o confessione religiosa²³.

A fronte dei ventisei Cantoni, è possibile operare una summa divisio tra le differenti legislazioni²⁴. La quasi totalità riconosce alle Chiese tradizionalmente presenti sul territorio, vale a dire la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana²⁵, lo statuto di Chiesa nazionale ovvero di istituzione di diritto pubblico. Tale riconoscimento comporta diversi

¹⁸ In tal senso, si veda L. GONIN, *Droit constitutionnel suisse*, Schulthess éditions romandes, Ginevra-Zurigo, 2021, p. 648.

¹⁹ V. PACILLO, *Stato, individui e fenomeno religioso nella nuova Costituzione federale e nelle più recenti Costituzioni cantonali svizzere*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2001 pp. 245-246.

²⁰ Cfr. V. PACILLO, *Stato, individui e fenomeno religioso*, cit., pp. 247-249 per le applicazioni della neutralità religiosa nell'ambito delle imposte, della scuola pubblica e del matrimonio.

²¹ ATF 142 I 49 considerando 3. a).

²² Art. 72 primo comma della Costituzione federale. Il secondo comma prevede la possibilità per la Confederazione e i Cantoni, nell'ambito delle proprie competenze, di adottare provvedimenti per preservare la pace pubblica tra i membri delle diverse confessioni religiose. Il terzo comma, introdotto in seguito alla votazione popolare del 29 novembre 2009, vieta l'edificazione dei minareti. Su quest'ultimo punto si veda V. PACILLO, *"Die religiöse Heimat". Il divieto di edificazione di minareti in Svizzera ed Austria*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2010, pp. 199-226.

²³ P. MAHON, art. 72, in J-F. AUBERT, P. MAHON, *Petit commentaire*, cit., p. 574.

²⁴ Propongono una suddivisione in quattro gruppi A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse*, vol. II, cit., p. 2019. Suddivide invece in tre gruppi M.P. VIVIANI SCHLEIN, *Laicità e neutralità religiosa in Svizzera a livello federale e cantonale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, numero speciale, 2019, p. 813 ss. Inoltre, secondo A. LORETAN, *Le droit ecclésiastique cantonal*, in L. GEROSA, R. PAHUD DE MORTANGES (a cura di), *Eglise catholique et Etat en Suisse*, Schulthess, Zurigo, 2010, p. 40 tale diversità è da imputare nel fatto che né la Costituzione né il Tribunale federale hanno previsto dei criteri per una coordinazione omogenea e centralista per l'intero Stato.

²⁵ Cfr. U. VON ARX, voce *Chiesa cattolico-cristiana*, in *Dizionario storico della Svizzera* (DSS), versione del 04.03.2010 (traduzione dal tedesco) consultabile online: www.hls-dhs-dss.ch (consultato il 08/08/25).

effetti per le confessioni religiose: facilita l'attività della confessione, da una parte, semplificando le modalità di finanziamento e apportando un sostegno finanziario e, dall'altra parte, fornendo varie forme di «assistenza amministrativa» da parte dello Stato²⁶. Permette, inoltre, l'esercizio dell'assistenza religiosa negli edifici cantonali pubblici, quali ospedali e carceri.

Talvolta, tale *status* è esteso anche ad altre confessioni religiose, come nel caso delle comunità ebraiche in alcuni Cantoni²⁷ o le comunità aleviti nel cantone di Basilea Città²⁸. Tutte le altre minoranze religiose possono organizzarsi unicamente in associazioni o in fondazioni regolate dalle norme di diritto privato.

Uguale situazione si ravvisa per quanto riguarda il Cantone di Neuchâtel in cui la Costituzione prevede la separazione tra lo Stato e le confessioni religiose. La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana hanno già in Costituzione il riconoscimento di istituzioni d'interesse pubblico in quanto «rappresentano le tradizioni cristiane del Paese»²⁹. Benché la stessa Costituzione poi preveda la possibilità di riconoscere le altre confessioni religiose come istituzioni d'interesse pubblico in base alla procedura e ai criteri determinati dalla legge³⁰, tale disposizione – a oggi – non

²⁶ R. PAHUD DE MORTANGES, *De la reconnaissance et de l'égalité de traitement des communautés religieuses*, in *Bundesstaat und Religionsgemeinschaften: Überlegungen und Vorschläge für ein zeitgemässes Religionsrecht in der schweizerischen Bundesverfassung = Etat fédéral et communautés religieuses: réflexions et propositions pour un droit en matière de religion adapté à notre temps dans la Constitution fédérale Suisse*, Peter Lang, Berna, 2003, p. 157.

²⁷ Tali comunità sono state riconosciute enti di diritto pubblico o già dal testo costituzionale, come nel caso della Costituzione del Cantone di Zurigo e quella del Cantone di Basilea Città, oppure dalla legge, come avvenuto nei Cantoni di Friburgo, San Gallo e Berna. La legge del Cantone di Vaud le qualifica, invece, come enti di interesse pubblico.

²⁸ L'Alevismo è una tradizione islamica locale i cui aderenti seguono gli insegnamenti mistici dell'Islam alevita (bāṭenī) di Haji Bektash Veli, che si suppone abbia predicato gli insegnamenti di Ali e dei Dodici Imam. Cfr. M. DRESSLER, voce *Alevīs*, in K. FLEET, G. KRÄMER, D. MATRINGE, J. NAWAS, E. ROWSON (a cura di), *Encyclopaedia of Islam*, versione online (3^a ed.).

²⁹ Art. 98 comma 1 della Costituzione di Neuchâtel. Per regolare tutti gli aspetti, il cantone ha concluso con tali istituzioni un concordato il 2 maggio 2001. A fronte di questo quadro V. PACILLO, *Stato e Chiesa Cattolica nella Repubblica e Cantone Ticino. Profili giuridici comparati*, EUPRESS FTL, Lugano, 2009, p. 207 ritiene che il Cantone di Neuchâtel rientri, in realtà, nella fattispecie tipica di Stato che regola i suoi rapporti con le Chiese mediante accordi di diritto pubblico.

³⁰ Art. 99 della Costituzione di Neuchâtel.



ha mai trovato attuazione³¹.

Solamente il Cantone di Ginevra rappresenta un caso isolato, prevedendo a livello costituzionale una netta separazione tra lo Stato e la Chiesa e riconoscendo pertanto alle singole confessioni religiose lo statuto di diritto privato³².

Tenendo a mente questo quadro articolato, è possibile cedere il passo all'oggetto di studio.

2. Il modello "tradizionale": l'assistenza religiosa nei luoghi di cura

Anzitutto, è necessario delineare alcune coordinate che emergono dall'analisi dell'istituto. Il tema si caratterizza per una giurisprudenza assente, una scarsa riflessione dottrinale³³ e un ampio e ricco quadro normativo.

L'assistenza religiosa nei luoghi di cura, infatti, è disciplinata da ciascun Cantone con una molteplicità di fonti, talvolta di rango diverso, a causa del diverso modello adottato nel regolare i rapporti tra le confessioni religiose e le autorità statali³⁴. A tale affermazione, è possibile contrapporre due eccezioni. Nei Cantoni di Uri, Svitto, Nidvaldo e Giura, non essendoci una base normativa nel diritto cantonale, la regolamentazione delle pratiche di assistenza è rimessa alla discrezionalità amministrativa³⁵, mentre nei Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno e Zugo, invece, pur essendo citata in alcuni testi legislativi, l'assistenza religiosa non trova puntuale disciplina. Tale situazione è contraddittoria solo in apparenza. Infatti, in dottrina è stato notato che vi è

³¹ Da ultimo, nel settembre del 2021, la popolazione cantonale ha rigettato per referendum l'adozione della *Loi sur la reconnaissance des communautés religieuses*.

³² Per il Cantone di Ginevra, si veda *infra* par. n. 4.

³³ Una sistematizzazione sull'argomento è data da C. KISSLING, *Spitalseelsorge und Recht in der Schweiz: eine Bestandsaufnahme angesichts der religiösen Pluralisierung*, Schulthess, Zurigo, 2008. A quest'opera, si può aggiungere il volume interdisciplinare che raccoglie interventi, oltre che giuridici, sociologici e teologici R. PAHUD DE MORTANGES, H. SCHMID, I. BECKY (a cura di), *Spitalseelsorge in einer vielfältigen Schweiz. Interreligiöse, rechtliche und praktische Herausforderungen*, Schulthess, Zurigo, 2018, p. 205 ss.

³⁴ Una ricognizione delle varie normative è consultabile in B. RAMAJ, *Dokumentation der kantonalen Rechtsgrundlagen im Bereich der Spitalseelsorge / Documentation des bases légales cantonales dans le domaine de l'aumônerie d'hôpital*, in R. PAHUD DE MORTANGES, H. SCHMID, I. BECKY (a cura di), *Spitalseelsorge in einer vielfältigen Schweiz*, cit., p. 205 ss.

³⁵ R. PAHUD DE MORTANGES, *Die rechtliche Regelung der Spitalseelsorge in der Schweiz*, in *Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht*, 2017, p. 125.

una sorta di rapporto di proporzionalità diretta tra la densità demografica e il dettaglio della regolamentazione. Maggiore, infatti, è la presenza di diverse comunità religiose, tali da rendere eterogeneo il tessuto sociale, maggiore sarà il grado di dettaglio delle norme. Al contrario, alla minore densità demografica, caratterizzata da una popolazione omogenea dal punto di vista dell'appartenenza religiosa, meno la materia risulta regolamentata³⁶.

Ciò non toglie tuttavia che emerga in ogni caso una disciplina frammentata in cui, pur a fronte di alcuni punti fissi, i contorni non sono mai coincidenti. Ciò si verifica già a partire dalla base normativa.

Il primo è che (solamente) le confessioni religiose riconosciute dal diritto pubblico accedono all'assistenza religiosa. A eccezione del Cantone di Ginevra³⁷, l'attribuzione di tale *status* diventa, quindi, la condizione necessaria per poter esercitare tale attività nei luoghi di cura.

Esemplare è il caso del Cantone di Friburgo: l'assistenza religiosa, attuata dalla legge sui rapporti tra le Chiese e lo Stato³⁸, è assegnata espressamente alle due Chiese riconosciute dalla Costituzione³⁹, ossia quella romana cattolica e quella evangelista riformata. Lo Stato può finanziare queste due confessioni per lo svolgimento, tra le varie, di tale attività⁴⁰, mentre le condizioni d'esercizio e la retribuzione sono fissate da una convenzione stipulata tra le due Chiese e gli ospedali⁴¹.

La stessa Costituzione del Cantone di Friburgo prescrive, poi, che le altre confessioni religiose, che sono regolate dal diritto privato, possono ottenere prerogative di diritto pubblico ovvero fruire di uno statuto di diritto pubblico⁴². La legge sui rapporti tra le Chiese e lo Stato dispone i criteri e le prerogative⁴³, tra cui figura l'assistenza religiosa negli ospedali, scuole e carceri, con i membri della comunità, che possono essere concesse ad altre comunità religiose

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Per il Cantone di Ginevra si veda *infra* paragrafo 4.

³⁸ *Loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat* del 26 settembre 1990.

³⁹ Art. 23 della *Loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat*.

⁴⁰ Art. 22 lett. c) della *Loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat*.

⁴¹ *Convention cadre sur l'exercice des aumôneries catholique romaine et évangélique réformée dans les établissements de l'Etat* del 03 maggio 2005.

⁴² Art. 142 della Costituzione di Friburgo.

⁴³ Artt. 28 e 29 della *Loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat*.

regolate dal diritto privato. Attualmente, solo la comunità ebraica ha ricevuto il riconoscimento di ente di diritto pubblico e di conseguenza la possibilità di esercitare l'assistenza religiosa nei luoghi di cura⁴⁴. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per le due Chiese, in base alla convenzione tra la comunità ebraica e il Cantone di Friburgo, i costi del servizio sono interamente a carico della comunità religiosa⁴⁵.

Il secondo punto riguarda la previsione del diritto del paziente a ricevere assistenza spirituale. Tale previsione, però, deve essere letta in combinato con il primo punto per cui a fronte del riconoscimento di tale diritto, il servizio di assistenza religiosa è svolto dalle Chiese riconosciute, le quali svolgono la loro attività in una visione ecumenica⁴⁶.

È il caso del Cantone di Berna. La legge sulle cure ospedaliere dispone presso ciascun ospedale la presenza di una cappellania aperta ai pazienti⁴⁷. L'ordinanza emanata sulla base di tale legge stabilisce i criteri, le modalità e la formazione necessaria per l'assistenza spirituale⁴⁸. Tuttavia, dal momento che nella Costituzione cantonale è riconosciuto il ruolo di Chiesa nazionale alla Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana⁴⁹, a queste è stato affidato l'incarico di svolgere l'assistenza spirituale negli ospedali. Tale compito è stato assegnato anche alla comunità ebraica, unica altra confessione attualmente riconosciuta come ente di diritto pubblico.

Eguale nel Cantone di Basilea Città, a fronte del testo costituzionale che riconosce la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana, la

⁴⁴ *Loi portant reconnaissance de la Communauté israélite du canton de Fribourg reconnaît à cette Communauté un statut de droit public* del 03 ottobre 1990.

⁴⁵ Art. 6 della *Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat* del 24 marzo 2009.

⁴⁶ Sul punto, si veda la raccolta normativa curata da B. RAMAJ, *Dokumentation der kantonalen Rechtsgrundlagen im Bereich der Spitalseelsorge/Documentation des bases légales cantonales dans le domaine de l'aumônerie d'hôpital*, in R. PAHUD DE MORTANGES, H. SCHMID, I. BECCI (a cura di), *Spitalseelsorge in einer vielfältigen Schweiz. Interreligiöse, rechtliche und praktische Herausforderungen*. Schulthess Verlag, Zürich, 2018, p. 205 ss.

Si veda inoltre R. PAHUD DE MORTANGES, *Die rechtliche Regelung der Spitalseelsorge in der Schweiz*, cit.

⁴⁷ Art. 53 della *Loi sur les soins hospitaliers (LSH)* del 13 giugno 2013.

⁴⁸ Artt. 15a e 15b della *Ordonnance sur les soins hospitaliers* del 23 ottobre 2013.

⁴⁹ Art. 121 della Costituzione del Cantone di Berna.

Chiesa cattolica cristiana e la Comunità israelita quali enti di diritto pubblico⁵⁰ e dunque garantisce il servizio di cappellania negli ospedali del cantone, la legge stabilisce il diritto dei pazienti a ricevere cure pastorali⁵¹. L'assistenza religiosa è regolata in dettaglio da un accordo che gli ospedali hanno stipulato con la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana, la Chiesa cattolica cristiana e la Comunità ebraica⁵².

I rapporti tra le Chiese e i Cantoni, soprattutto sul piano del finanziamento, incidono anche per quanto riguarda tanto l'assunzione, quanto la retribuzione dell'assistente religioso. In alcuni Cantoni, gli assistenti religiosi sono assunti e stipendiati dalle due Chiese regionali. È il caso delle due Chiese regionali del Cantone di Argovia così come nei Cantoni di Basilea Città e Zugo.

A Zurigo, dove anche le persone giuridiche devono pagare l'imposta ecclesiastica, i cappellani ospedalieri vengono finanziati con questa tassa più un contributo cantonale. Ciò vale in parte anche per il Cantone di Basilea Campagna, dove i cappellani sono finanziati non solo con l'imposta ecclesiastica dei privati e delle persone giuridiche, ma anche con un contributo cantonale.

Vi è una forma mista nel cantone dei Grigioni: le Chiese nazionali pagano solo tre quarti del salario dei cappellani ospedalieri, un quarto è a carico dell'ospedale.

Diversa è la situazione all'ospedale cantonale di San Gallo, dove i cappellani cattolici risultano dipendenti della struttura sanitaria, mentre i tre assistenti religiosi protestanti dipendono formalmente dalla Chiesa evangelica riformata. Tuttavia, l'ospedale si assume anche i costi salariali degli operatori pastorali riformati. Un'analoga situazione si verifica negli ospedali di Friburgo. Sulla base di un accordo tra il Cantone e le Chiese riconosciute, gli operatori pastorali che lavorano all'ospedale rimangono alle dipendenze delle rispettive parrocchie. Tuttavia, lo stipendio è erogato dall'istituto sanitario.

⁵⁰ Art. 141 della Costituzione del Cantone di Berna.

⁵¹ Art. 15 comma 2 lett. e) *Gesundheitsgesetz*.

⁵² *Vertrag über die Seelsorge in den öffentlichen Spitälern zwischen dem Universitätsspital, Felix Platter-Spital und den Universitären Psychiatrischen Kliniken einerseits, nachfolgend öffentliche Spitäler und der Evangelisch-reformierten Kirche Basel- Stadt, der Römisch-Katholischen Kirche Basel- Stadt, der Christkatholischen Kirche Basel-Stadt und der Israelitischen Gemeinde Basel andererseits* del 20 luglio 2012.



Gli assistenti religiosi nel Cantone di Soletta sono invece dipendenti dell'ospedale e sono nominati da una commissione composta dai membri di tutte le istituzioni coinvolte, vale a dire la Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cristo-cattolica, nonché gli ospedali di Soletta. I costi sono redistribuiti tra le varie istituzioni.

È possibile quindi affermare che, in generale, emerge un modello tendenzialmente ancorato alla tradizione, in cui la declinazione scelta del rapporto tra lo Stato e le Chiese influisce sulla tipologia di assistenza religiosa offerta nei luoghi di cura. In quest'ottica, dunque, si potrebbe confermare la mancata codificazione a livello normativo delle attività che l'assistente religioso può svolgere negli ospedali.

Tale modello, tuttavia, è entrato lentamente in crisi a fronte di un rinnovato pluralismo religioso che, accanto alla distinzione tra fedeli cattolici e protestanti, vede da una parte l'aumento delle persone che non si riconoscono in alcuna confessione religiosa, dall'altra parte l'aumento degli appartenenti ad altre minoranze religiose, tra cui i musulmani⁵³.

L'approccio ecumenico nell'assistenza religiosa, che ha rappresentato il miglior tentativo per garantire la convivenza tra le due maggioranze religiose, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata, risulta pertanto non essere più sufficiente e soprattutto più attuale in quanto non corrispondente alla realtà e ai bisogni religiosi dei pazienti.

Tuttavia, come è emerso, il diritto cantonale fatica ancora a riconoscere l'assistenza religiosa come un diritto che trova radici nel diritto fondamentale della libertà religiosa. A ciò si aggiunga che tale prospettiva non è mai stata trattata né dalla giurisprudenza del Tribunale federale, né tantomeno dalla

⁵³ Il rapporto dell'Ufficio federale della statistica «Pratiche e credenze religiose spirituali in Svizzera. Primi risultati dell'Indagine sulla lingua, la religione e la cultura 2019» pubblicato nel 2020 attesta che nel corso degli ultimi decenni il panorama religioso svizzero si è trasformato. In calo rispetto alle rilevazioni precedenti, il 35% della popolazione si è dichiarato di fede cattolica, mentre il 23% di fede protestante. È risultata in aumento la percentuale di coloro che si dichiaravano non appartenenti ad alcuna confessione (circa il 28%) e i fedeli musulmani (attorno al 5,3%). I risultati dell'indagine sono consultabili anche in lingua italiana al seguente link: www.bfs.admin.ch (consultato il 11/08/25).

maggior parte della dottrina in materia di diritti fondamentali⁵⁴. Solo un'esigua parte della dottrina ha riconosciuto, in forza della prevalenza dei diritti fondamentali sul diritto cantonale, l'esistenza di un vero e proprio diritto all'assistenza religiosa che imponga all'ospedale non solo di tollerare la visita dell'assistente esterno, ma anche di attivarsi per rispondere alle richieste di assistenza religiosa da parte del paziente⁵⁵.

3. Verso un'assistenza spirituale: il caso del Cantone di Ginevra e del Cantone di Vaud

A fronte di questo scenario, le due esperienze in ambito di assistenza religiosa nei luoghi di cura nei Cantoni di Ginevra e di Vaud meritano un approfondimento. Seppur con delle differenze, esse rappresentano gli esempi più innovativi e significativi di gestione del pluralismo religioso.

Nel Cantone di Ginevra, la legge sulla salute sancisce che è diritto di ciascuno paziente poter ricevere la visita del cappellano dell'istituto ovvero di una guida spirituale esterna⁵⁶. Al pari delle altre normative in tema di tutela della salute precedentemente trattate, tale fonte non pone alcuna distinzione tra le varie fedi, garantendo tale diritto a tutti i pazienti. È nel rapporto tra lo Stato e le religioni, quindi, che occorre indagare come l'assistenza religiosa sia garantita e attuata.

La Costituzione del Cantone in esame, modificata nel 2012, prescrive la netta separazione tra lo Stato e le confessioni religiose in base all'art. 3, lo Stato è «laïc»: deve osservare la neutralità religiosa e non sovvenzionare né stipendiare alcuna attività di culto, limitandosi a curare le relazioni con le diverse confessioni religiose⁵⁷.

⁵⁴ R. PAHUD DE MORTANGES, cit., p. 130.

⁵⁵ *Ibidem*. L'Autore a sostegno della sua tesi cita il caso deciso dal Tribunale federale (ATF 113 Ia 304) in cui si è riconosciuto il diritto dei detenuti musulmani a recitare la preghiera del venerdì e di conseguenza la presenza di un *imam* esterno per la conduzione della preghiera. Precedentemente, un riconoscimento di tale diritto vi era stato anche da parte di C. KISSLING, *Spitalseelsorge und Recht*, cit., p. 47 ss.

⁵⁶ Art. 37 della *Loi sur la santé* del 7 aprile 2006.

⁵⁷ Art. 3 della Costituzione di Ginevra. Sul punto si veda T. ZIMMERMANN, *La laïcité et la République et Canton de Genève*, in *La semaine juridique*, II, 2011, p. 29 ss. Inoltre, secondo M. HOTTELLIER, *L'exigence de laïcité au regard de la Constitution genevoise du 14 octobre 2012*, in F. BERNARD, E. MCGREGOR,

È nella legge sulla laicità⁵⁸, attuativa del dettato costituzionale, che si può apprezzare la novità in tema di assistenza religiosa nei luoghi di cura. Infatti, è garantito a chi lo desidera un «accompagnement philosophique, spirituel ou religieux, cultuel ou non»⁵⁹.

Il cambio di approccio è visibile sin da subito nella scelta di non replicare il termine francese «aumônière», traducibile con cappellano, utilizzando invece il più descrittivo e neutrale «accompagnement».

Nei luoghi di cura, analogamente a quanto avviene negli istituti di pena, l'assistenza spirituale diviene un accompagnamento che trascende i confini della religione, ricomprendendo anche altre forme di spiritualità e convinzioni etico-filosofiche. La legge prescrive poi che le persone incaricate di tale compito devono ricevere l'autorizzazione dall'autorità competente designata per regolamento⁶⁰. Con l'entrata in vigore della legge sulla laicità⁶¹, infatti, tutte le confessioni religiose che intendano avere relazioni con lo Stato, tra cui anche l'accesso all'accompagnamento spirituale, religioso e filosofico, devono sottoscrivere una dichiarazione di impegno avente a oggetto il rispetto dei diritti fondamentali e dell'ordinamento svizzero⁶².

D. VALLEE-GRISEL (a cura di), *Études en l'honneur de Tristan Zimmermann. Constitution et religion. Les droits de l'homme en mémoire*, Schulthess, Ginevra – Zurigo, 2017, p. 165 con l'adozione di tale articolo l'Assemblea costituente ha voluto consacrare espressamente una regola secolare del diritto costituzionale ginevrino «celle d'une laïcité centrée sur l'ouverture, sur l'harmonie, sur la tolérance, par opposition à une laïcité de combat, fondée sur l'affrontement et l'exclusion».

⁵⁸ *Loi sur la laïcité de l'Etat* del 26 aprile 2018.

⁵⁹ Art. 8 della *loi sur la laïcité de l'Etat*.

⁶⁰ Art. 8 terzo comma. Il *Règlement d'application de la loi sur la laïcité de l'Etat relatif à la contribution religieuse volontaire* è stato adottato l'11 dicembre 2019.

⁶¹ Precedentemente, a partire da un decreto del 16 maggio 1944, il Consiglio di Stato aveva adottato un regolamento che riconosceva le tre Chiese, la Chiesa nazionale protestante, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana, come enti di diritto pubblico, a esclusione delle altre comunità religiose. La successiva legge del 7 luglio 1945 prevedeva alle tre Chiese riconosciute fosse riconosciuto dallo Stato un contributo ecclesiastico sotto forma di imposta personale fissa sulle imposte cantonali sulla ricchezza e sul reddito delle persone fisiche residenti nel Cantone. Cfr. P. GARDAZ, *Le statut de l'église catholique romaine dans le canton de Genève*, in L. GEROSA, R. PAHUD DE MORTANGES (a cura di), *Eglise catholique*, cit., pp. 269-270. Inoltre, C.H. DE LUZE, *L'organisation ecclésiastique dans les cantons suisse*, tesi di dottorato, Lausanne, 1988, p. 196 ritiene che nell'adottare tale regolamento, il *Conseil d'Etat* volesse semplicemente mostrare l'interesse del cantone per tali comunità, senza voler conferire la personalità di diritto pubblico.

⁶² «Art. 3 Déclaration d'engagement.

Attualmente sono sei le confessioni religiose che hanno sottoscritto tale dichiarazione e di conseguenza hanno accesso al servizio di assistenza spirituale: la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana, la Chiesa cattolica cristiana, le comunità ebraiche di Ginevra e la comunità musulmana.

Inoltre, il modello adottato può essere definito una forma di assistenza comunitaria o confessionale⁶³ in cui ogni comunità cura l'assistenza del proprio fedele o di chi ne faccia esplicita richiesta. Ciascuna confessione ha stipulato un accordo con gli ospedali del Cantone⁶⁴, il cui contenuto è pressoché identico: gli assistenti devono fornire sostegno spirituale e religioso, senza praticare proselitismo; devono intrattenere contatti costanti con gli assistenti delle altre confessioni; sono tenuti al segreto d'ufficio per tutte le informazioni ricevute durante l'esercizio delle funzioni e sono tenuti ad avere una formazione specifica per l'attività che devono svolgere nell'ospedale. Nonostante la volontà di marcare la medesima equidistanza tra lo Stato e le confessioni, permane, però, la distinzione tra le comunità che forniscono assistenti permanenti e quelle non permanenti. Gli assistenti spirituali della Chiesa cattolica e della Chiesa evangelica riformata infatti sono permanenti, garantendo una presenza continua e costante negli istituti e facendo anche da tramite per le richieste dei pazienti o del personale agli assistenti non permanenti.

La déclaration d'engagement fixe les exigences en matière de respect des droits fondamentaux et de l'ordre juridique suisse par les organisations religieuses souhaitant entretenir une relation avec l'Etat. Ces exigences sont les suivantes:

a) respecter et soutenir la paix religieuse; b) accepter la diversité des approches philosophiques, spirituelles ou religieuses; c) exclure tout acte de violence physique ou psychologique, tout acte d'abus spirituel, ainsi que tout propos incitant à la haine; d) rejeter toute forme de discrimination ou de dénigrement à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, en raison notamment de leurs convictions, de leurs origines ethniques ou nationales, de leur sexe, de leur orientation ou leur identité sexuelle, de leur identité ou leur expression de genre; e) collaborer à la prévention des radicalisations; f) respecter la liberté de conscience de chaque individu, son droit à adhérer au système de croyance de son choix, ainsi que son droit à le quitter; g) respecter la liberté d'opinion et d'information, dans les limites posées par le droit, y compris le droit à la satire et à la critique; h) reconnaître la primauté de l'ordre juridique suisse sur toute obligation religieuse qui lui serait contraire, en particulier s'agissant du droit de la famille».

⁶³La definizione è tratta dal rapporto di M. SCHNEUWLY PURDIE, A. ZURBUCHEN, *L'aumônerie dans les institutions publiques. Positionnements institutionnels, collaborations interreligieuses et enjeux de la profession* del Centre Suisse Islam et Société, p. 36.

⁶⁴ Gli accordi sono reperibili al seguente sito internet: www.hug.ch (consultato il 07/08/25).



Rispetto all'assistenza religiosa delineata negli altri Cantoni, le scelte operate nel Cantone di Ginevra permettono un'apertura al pluralismo religioso: infatti, la firma di convenzioni con confessioni religiose diverse da quella cattolica romana ed evangelica riformata, oltre che cattolico cristiana, ha permesso una maggiore tutela della libertà religiosa o di credo. Ha inoltre permesso una maggiore parità tra le varie confessioni, senza attribuire nessuna posizione privilegiata.

È sul lato dell'assistenza spirituale, però, che tale modello parrebbe tradire nei fatti quanto enunciato dalla normativa. Sono gli stessi assistenti religiosi a fornire tale servizio a discapito di un bisogno che non si qualifica necessariamente come religioso: la mancanza di figure non confessionali potrebbe rappresentare il punto più vulnerabile delle scelte adottate.

Un approccio diverso si ha nel Cantone di Vaud, benché a livello normativo si ricalchi quanto già visto negli altri Cantoni⁶⁵.

Nonostante, infatti, si riconosca la dimensione spirituale dell'essere come un principio che lo Stato deve considerare nella sua attività⁶⁶, la Costituzione del 2003 attribuisce la qualifica di ente di diritto pubblico alla Chiesa evangelica riformata e alla Chiesa cattolica romana⁶⁷ e assegna alla comunità ebraica lo *status* costituzionale di istituzione d'interesse pubblico⁶⁸.

Ugualmente, la Costituzione permette anche ad altre minoranze religiose di essere riconosciute quali istituzioni di interesse pubblico a fronte di determinate condizioni, previste dalla «Legge sul riconoscimento delle comunità religiose e sulle relazioni tra lo Stato e le comunità religiose riconosciute di interesse pubblico», entrata in vigore nel 2007⁶⁹. La concessione dello *status*

⁶⁵ Cfr. *supra* par. n. 2.

⁶⁶ Art. 161 della Costituzione del Cantone di Vaud.

⁶⁷ Sul punto si veda P. GARDAZ, *Le statut de l'Eglise catholique romaine dans le canton de Vaud*, in L. GEROSA, R. PAHUD DE MORTANGES (a cura di), *Eglise catholique*, cit., pp. 241-252.

⁶⁸ Le prerogative di tale comunità sono state fissate dalla *loi sur la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud* del 09 gennaio 2007.

⁶⁹ *Loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public* del 09 gennaio 2007. A seguire è stato emanato il *Règlement d'application de la loi du 9 janvier 2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues* del 24 settembre 2014 che ha precisato le condizioni per il riconoscimento, i contenuti della dichiarazione di impegno e la procedura.

di istituzione di diritto pubblico, similmente a quanto avviene nel Cantone di Friburgo, è quindi condizione necessaria per poter esercitare il servizio di assistenza religiosa all'interno dei luoghi di cura⁷⁰. Dal momento poi che attualmente nessun'altra confessione ha ottenuto tale attribuzione, l'assistenza religiosa è appannaggio delle due Chiese⁷¹.

A fronte di questo assetto, però, nella prassi si è delineato uno scenario unico. Il *Centre Hospitalier Universitaire Vaudois* (abbreviato in CHUV) ha, infatti, adottato «un modello universalistico» di assistenza⁷², nel senso che l'équipe di assistenti fornisce un supporto di base a tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa. Centrale in tale approccio è il riconoscimento della dimensione spirituale come componente integrante della cura: l'assistente offre il proprio sostegno per rispondere in via preliminare a quei bisogni intimi ed esistenziali. Solo successivamente, qualora ce ne fosse bisogno e solo su richiesta, mette in contatto il paziente con la propria guida religiosa.

L'approccio universalistico si riverbera anche nell'istituzionalizzazione del servizio. Infatti, in base all'accordo di collaborazione tra l'istituzione ospedaliera e le Chiese riconosciute dal diritto pubblico sottoscritto nel 2016, l'assistenza spirituale è configurato come servizio ospedaliero, rispondente alla Direzione delle cure e dotato di un capo dipartimento. Oltre alla consulenza, il servizio ha un'unità di formazione per i futuri consulenti spirituali e per il personale medico e infermieristico, nonché un'unità di ricerca che mira a migliorare le pratiche di assistenza spirituale negli ospedali.

La volontà di creare un servizio rivolto a bisogni esistenziali, comuni a tutti i pazienti sembra rappresentare il punto di forza delle politiche adottate

⁷⁰ Art. 11 della *Loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public*.

⁷¹ Le due Chiese riconosciute, in base alla legge sui rapporti tra lo Stato e le Chiese, svolgono la loro attività in quattro ambiti (vita comunitaria e culto; salute e solidarietà; comunicazione e dialogo; formazione e sostegno), potendo svolgere le loro attività in comune. Dal 2003, la *Commission de Coordination des Missions Exercées en Commun* (abbreviata CoCoMiCo) è responsabile della gestione amministrativa di tutti i servizi di assistenza religiosa, sotto la responsabilità del Consiglio sinodale e del Consiglio della Chiesa cattolica. Ogni Missione in Comune (MiCo) ha un consiglio ecumenico composto da cappellani di campo e professionisti impiegati nelle istituzioni interessate. Attualmente si possono contare undici missioni comuni nell'ambito dell'assistenza spirituale.

⁷² Anche in questo caso l'espressione è tratta dal rapporto di M. SCHNEUWLY PURDIE, A. ZURBUCHEN, *L'aumônerie dans les institutions publiques*, cit., p. 37.



dal Cantone di Vaud. Tuttavia, non mancano delle criticità: da una parte, infatti, tale servizio è svolto solamente dagli assistenti religiosi delle due Chiese; dall'altra parte, non sono ammessi rappresentanti per le confessioni che non siano enti di diritto pubblico.

4. Cura dello spirito o cura dell'anima?

L'analisi condotta ha mostrato come l'assistenza religiosa e spirituale nei luoghi di cura in Svizzera rappresenti un terreno di osservazione privilegiato delle tensioni e delle potenzialità insite nel pluralismo religioso e culturale.

Da un lato, il quadro costituzionale e cantonale riflette la tradizione federale elvetica: il riconoscimento delle Chiese storiche come enti di diritto pubblico continua a incidere in modo decisivo sulla configurazione dei servizi di cappellania ospedaliera. Ciò spiega la prevalenza di un modello "tradizionale", in cui l'assistenza rimane saldamente affidata a Chiese cattoliche ed evangeliche riformate, con limitata apertura verso altre comunità religiose.

Dall'altro lato, le esperienze dei Cantoni di Ginevra e di Vaud mostrano un tentativo di superare tale schema. Proprio tali innovazioni peculiari consentono di avanzare alcune riflessioni. Le novità introdotte rispondono infatti a due esigenze che ormai animano e attraversano l'istituto in questione.

La prima riguarda una necessità che proviene per così dire "dall'interno". L'emersione di nuove istanze provenienti da confessioni religiose che hanno infranto così il tradizionale schema consolidatosi tra la Chiesa cattolica e Chiese protestanti ha portato a un progressivo pluralismo etico e valoriale. Ciò ha arricchito il tessuto sociale elvetico e sta conducendo a una rilettura dell'assistenza religiosa nei luoghi di cura. In quest'ottica, quindi, l'apertura dell'istituto alle nuove istanze non risponde unicamente alla necessità e alla volontà di garantire il pluralismo in modo da attuare e da rafforzare il diritto fondamentale alla libertà religiosa. L'apertura alle nuove istanze, infatti, può inoltre costituire un utile strumento per preservare la pace sociale⁷³.

La seconda risponde invece a una necessità che proviene "dall'esterno". Sempre più la spiritualità è intesa come riconoscimento di un bisogno di cura.

⁷³ È quanto emerge dal rapporto «Encourager la professionnalisation des accompagnants religieux» del Consiglio federale in adempimento del postulato 16.3314 Ingold del 27 aprile 2016.

Ciò significa che nella dimensione medico-clinica, trova una progressiva valorizzazione l'esigenza di prendere in considerazione «la ricerca di senso» del paziente⁷⁴. In quest'ottica, si assiste a una trasformazione dell'istituto: l'assistenza non è più solo religiosa, ma diviene spirituale. In altri termini, non si configura più come una risposta a un bisogno determinato dall'appartenenza a una precisa confessione, ma si iscrive all'interno di un più ampio bisogno esistenziale che non necessariamente coincide con un orizzonte valoriale religioso⁷⁵.

Ciò non è privo di conseguenze anche dal punto di vista giuridico. Nel riconoscere la spiritualità come componente della cura, il riferimento non è più (*rectius* non solo) al rispetto della libertà religiosa, ma diviene il rispetto della salute, intesa in senso ampio quale benessere psico-fisico.

In questo quadro, le esperienze illustrate mostrano al contempo tutte le potenzialità e i limiti dell'approccio. Da un lato, infatti, si aprono verso una dimensione di cura ritenuta sempre più necessaria e ineludibile. Dall'altro lato, però, mettono in luce come gli strumenti messi in campo siano legati a una logica differente, quella della tutela del pluralismo religioso, che rischia di non riuscire pienamente a raggiungere l'obiettivo che si propone di perseguire.

⁷⁴ N. PANNOFINO, S. PALMISANO, *Curare lo spirito. L'integrazione della spiritualità nella pratica clinica*, in *Salute e Società*, 2/2025, p. 141 ss.

⁷⁵ Si vedano a tal proposito le riflessioni di S. NOLAN, D. MACLAREN, *Religious, Spiritual, Pastoral ... and Secular? Where Next for Chaplaincy?*, in *Health and Social Care Chaplaincy*, 1/2021 *Special Issue: Religious, Spiritual, Pastoral and Secular*, p. 1 ss. e più in generale i contributi pubblicati nel medesimo numero.